



Tribunale di Napoli Nord

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. V.G. n. 3503/2023

Il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo,

letto il ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive depositato in data 28/11/2023 da:

[omissis],

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Riccio (C.F. RCCBGI64S08B759D) e dall'avv. Antonella D'Errico (C.F. DRRNNL82L45F839K);

letta la comparsa depositata da:

[omissis] e per essa dalla mandataria *[omissis]*, rappresentata e difesa dall'avv. *[omissis]* nella quale, dopo avere analiticamente riepilogato la storia del credito, chiedeva di revocare le misure protettive e, in subordine, di restringerne la portata, escludendo dall'effetto protettivo gli immobili in *[omissis]* oggetto di procedura esecutiva R.G.E. n. *[omissis]* pendente presso il Tribunale di Napoli Nord;

letta la comparsa depositata da:

[omissis] e per essa dalla mandataria *[omissis]*, rappresentata e difesa dall'avv. *[omissis]*, nella quale si chiedeva di rigettare l'istanza volta alla conferma

delle misure protettive, per la ingiusta ed eccessiva compressione delle ragioni creditorie da essa derivante;

visto e richiamato il verbale di udienza del 19/12/2023;

lette le memorie di replica depositate;

lette le note di chiarimenti successivamente depositate;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 19 co. 2 CCII, anche alla luce delle integrazioni sollecitate alla parte ricorrente;

letto il parere favorevole dell'esperto, dott. Giovanni Esposito, secondo il quale:

- la prosecuzione delle procedure esecutive delle more delle trattative con i creditori è astrattamente idonea a pregiudicare la fattibilità del piano, che si basa sulla messa a reddito dei compendi immobiliari;
- appaiono adeguati i flussi di cassa prospettati a copertura del fabbisogno finanziario necessario all'esecuzione dei pagamenti, al quale concorrerà ulteriore finanza esterna;
- le misure richieste sono funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative;
- in caso di diniego espresso a partecipare alle trattative da parte dei creditori, il Tribunale sarà prontamente avvertito ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 19 co. 6 CCII per l'eventuale revoca delle misure protettive;

letto il piano di risanamento elaborato dalla società proponente;

rilevato che la proponente versa in situazione di crisi ai sensi dell'art. 12 CCII, che la abilita ad avvalersi della procedura di composizione negoziata, come emerge dalle perdite registrate nella situazione patrimoniale aggiornata depositata agli atti;

considerata la serietà della proposta, esposta nel dettaglio negli allegati al ricorso e, dunque, già in fase matura del processo di elaborazione, destinata ad essere discussa ed eventualmente modificata nel corso delle trattative con i creditori (cfr. allegato [omissis]);

ritenuto infatti che gli artt. 18 ss. CCII non abbiano inteso affidare al Tribunale un sindacato sulla fattibilità del piano di risanamento, che anzi è destinato ad essere approfondito e modificato nella interlocuzione con i creditori in un contesto stragiudiziale; piuttosto, il vaglio del Tribunale è confinato alla verifica della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e alla non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento, tenuto conto anche dell'interesse dei creditori;

ritenuta dunque la non manifesta infondatezza della istanza di sospensione delle procedure esecutive per la espressa finalità di assicurare il buon esito delle trattative, astrattamente minacciate dal rischio che la vendita coattiva dei cespiti immobiliari possa svalutare l'efficacia del piano di risanamento, che è volto tra l'altro al recupero dei frutti degli immobili e alla più efficiente riscossione dei loro canoni di locazione;

ritenuto, nel contemperamento degli opposti interessi, che sia equo assegnare alla società ricorrente una *chance* di risanamento nella prospettiva della concorsualità, accordando le misure protettive richieste, la cui durata non potrà essere protratta oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle trattative;

ritenuto infatti di valorizzare a sostegno della decisione l'impegno ribadito dall'esperto, dott. Giovanni Esposito, ad allertare il Tribunale dell'eventuale e irreversibile fallimento delle trattative con estrema sollecitudine ed anche prima del termine di efficacia delle misure protettive, qualora si realizzino i presupposti previsti dall'art. 19 co. 6 CCII, impegno che compensa adeguatamente il rischio, lamentato dai creditori costituiti, di subire un irragionevole pregiudizio dalla sospensione delle procedure esecutive promosse;

ritenuto, quanto al concorrente interesse dei creditori, che non possa essere escluso *a priori* un vantaggio per gli istituti di credito nel partecipare attivamente alle trattative per favorire una soluzione negoziata della crisi d'impresa, anche in considerazione della finanza esterna messa a disposizione in via supplementare nel piano di risanamento;

ritenuto che l'istanza di [omissis] di restringere la portata delle misure protettive non sia meritevole di accoglimento, atteso che la prospettiva di proseguire nell'esecuzione individuale è idonea ad influenzare negativamente le *chance* di successo delle trattative e ad ostacolare la buona riuscita del piano di risanamento: in ogni caso, non è precluso al creditore di proporre nel corso delle trattative la liquidazione immediata di uno o più immobili, chiedendo una modifica della proposta maggiormente soddisfacente dei propri interessi;

ritenuto che le misure protettive, benché di contenuto potenzialmente atipico, non possano essere estese oltre i limiti soggettivi fissati dal legislatore e, dunque, non possano essere estese a beneficio di soggetti terzi come i fideiussori, in quanto l'art. 18 co. 1 CCII limita i propri effetti alla protezione del solo patrimonio dell'imprenditore e dei beni con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

ritenuto pertanto che il legislatore abbia escluso, in linea di principio, la protezione del patrimonio personale di terzi, includendo invece quei beni che, sebbene non siano nella titolarità dell'imprenditore, siano stati concretamente asserviti all'esercizio dell'attività di impresa, perseguendo la *ratio legis* di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato;

considerato che, dall'esame della documentazione acquisita agli atti, gli immobili nella titolarità dei fideiussori non appaiono strumentali all'esercizio dell'attività di impresa della società, ma solo astrattamente strumentali alla migliore riuscita del piano, e che proprio i contratti di locazione depositati dimostrano come questi fossero destinati a soggetti diversi dalla [omissis] ed alla sua attività imprenditoriale;

rilevato, infatti, che la società ricorrente ha solo proposto di destinare i frutti degli immobili dei fideiussori al risanamento dell'impresa, per garantire la fattibilità del piano, modificandone l'attuale destinazione, ma questa circostanza è estranea all'ambito di applicazione soggettivo stabilito dall'art. 18 CCII, né del resto gli immobili dei fideiussori sono stati coinvolti in procedure esecutive;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma le misure protettive sul patrimonio della [omissis], disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati per il termine di centoventi giorni.

Rigetta il ricorso dei fideiussori [omissis]

Aversa, 24/01/2024

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo